

S. Udias

RC 695/14  
S. Udias  
G. 303/15  
Rep 2023/15



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI COMO**  
**Prima Sezione Civile**

In persona del giudice Dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,  
ha emesso, al termine dell'udienza di discussione del 12.01.2015 la seguente

**SENTENZA**

emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.,  
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 695/2014,

tra

D. [redacted] S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dagli Avv.ti R. [redacted], P. [redacted] e K. [redacted] G. [redacted], come in atti domiciliata,

**-parte attrice-**

nei confronti di

C. [redacted] Soc. Coop. in persona del  
Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R. [redacted], B. [redacted] ed E. [redacted]  
B. [redacted], come in atti domiciliata,

**-parte convenuta-**

Conclusioni delle parti: come dall'atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio  
l'odierna convenuta affinché – premessi gli opportuni accertamenti – venisse dichiarato  
l'esatto rapporto di dare-avere intercorrente tra le parti e, per l'effetto, si pronunciasse  
condanna della convenuta alla rettifica del saldo risultante, delle somme indebitamente  
addebitate ed indicate in atti o della maggior somma eventualmente risultante  
dall'istruttoria, oltre agli interessi ed oltre al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali  
e non. In via subordinata la D. [redacted] S.r.l. chiedeva – previ gli accertamenti del caso – la  
dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli  
interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, nonché di ogni altra clausola  
contrattuale che contribuisse a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto  
di causa, nonché la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interessi in  
violazione della legge 7 marzo 1993, n. 108 e delle commissioni di massimo scoperto e, per  
l'effetto, accertarsi e dichiararsi la somma così risultante a proprio credito ed in subordine

rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e/o in subordine compensare la somma illegittimamente addebitata dalla banca in forza delle clausole con quanto risultasse dovuto alla stessa convenuta. Il tutto con vittoria di spese.

Parte convenuta si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 23 aprile 2014, a mezzo della quale contestava le doglianze avversarie e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

\*\*\*

La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto improcedibile per le ragioni di seguito esposte.

Durante l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., svoltasi in data 14.05.2014, il Giudice Istruttore, rilevato che l'odierna controversia fosse ricompresa nel novero di quelle soggette a tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010 – trattandosi di causa avente ad oggetto un rapporto contrattuale bancario –, disponeva con ordinanza resa nella medesima udienza che la parte attrice procedesse entro quindici giorni al tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'anzidetto D.Lgs. 28/2010.

Alla successiva udienza del 03.12.2014, parte convenuta produceva in giudizio verbale del 23.09.2014 nel quale il Mediatore designato dava atto dell'impossibilità di procedere alla mediazione in ragione dell'assenza dell'odierna attrice (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), la quale aveva formulato domanda di mediazione in data 30.05.2014 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) e, dunque, in data successiva allo spirare del termine di legge previsto dall'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010.

La eccezione di improcedibilità formulata dalla parte convenuta è fondata e merita accoglimento.

Difatti, è certamente vero che il termine di cui all'art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 28/2010 è un termine ordinario, visto il disposto di cui al secondo capoverso dell'art. 152 c.p.c., in forza del quale i termini fissati dalla legge debbono intendersi ordinari, salvo che la legge stessa espressamente li qualifichi come perentori; è altresì vero, tuttavia, che la differenza tra le due tipologie di termini non possa essere ravvisata in una diversa forza cogente, quanto piuttosto nelle modalità pratiche con cui detta *vis* venga in essere: nel caso di termini perentori opererà *ipso iure*, essendo vietata ogni dilazione, mentre per l'ipotesi di termini ordinari l'effetto preclusivo relativo al loro spirare si verificherà nel caso in cui non venga concessa dal Giudice una proroga. Una diversa soluzione, tra l'altro, priverebbe di qualsivoglia utilità pratica ogni termine ordinario: in altri termini, anche l'inosservanza di termini ordinari non potrà considerarsi come priva di effetti giuridici (cfr. Cass. 8976/1992).

Il dato testuale dell'art. 154 c.p.c. non sembra poi foriero di alcun dubbio in materia, disponendo infatti tale norma che la parte possa sì chiedere una proroga del termine ordinatorio, ma che tale facoltà possa presentarsi solo nell'ipotesi in cui il lasso di tempo fissato dalla norma di specie non sia ancora decorso.

Il dato letterale della disposizione da ultimo citata, già di per sé chiaro, è poi ulteriormente suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che costantemente afferma che il termine ordinatorio sia suscettibile di proroga solo in presenza di un'istanza *ad hoc* della parte interessata prima del suo spirare, ovvero qualora siano ravvisabili gravi motivi che impongano tale correttivo (così, tra le molte, Cass. 4448/2013, Cass. 23227/2010 e Cass. 808/1999).

Chiaramente, il disposto di cui all'inciso *ex art.* 154 c.p.c. ben si attaglia ad un sistema processuale, come quello attuale, organizzato per preclusioni e rappresenta il precipitato dinamico della previsione costituzionale di cui all'art. 111 Cost., il quale individua il processo "giusto" in quello che sia – tra l'altro – caratterizzato da una durata "ragionevole"; inoltre, è la stessa Suprema Corte a far presente che una conclusione difforme da quella *supra* prospettata non solo violerebbe il dettato normativo, ma "lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento" e le "consentirebbe di procrastinare ad libitum il tempo stabilito per il verificarsi dell'effetto preclusivo voluto dalla legge" (così Cass. 1064/2005).

Dunque, alla luce di quanto osservato in fatto ed in diritto, la vertenza non potrà procedere oltre e dovrà farsi luogo alla dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrice;
- b) compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Como, 12.1.2015.



Il Giudice  
(Dott. Alessandro Petronzi)